

PROTOCOLLA

006122

06

Mod. UT/013-CLIN



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2636/2015

Roma, addì 18 SET. 2015

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**1379/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**PARAMETRI FISICI PER  
L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER  
IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE  
ARMATE NELLE FORZE DI POLIZIA  
A ORDINAMENTO MILITARE  
CIVILE E CORPO NAZ.LE DEI  
VIGILI DEL FUOCO A NORMA  
DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015 N.  
2.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Segretario Generale

Allegati N. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

2636/2015 18 SET, 2015  
Numero \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_\_



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

**NUMERO AFFARE 01379/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2;

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. M\_D GUDC 0031508 del 10/08/2015 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

L'Amministrazione proponente premette che con il provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere si è inteso dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2 (articolo unico), recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nelle due componenti di personale permanente e di personale volontario).

Con la citata normativa, in particolare, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del requisito dell'altezza, previsto dall'art. 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, sono stati introdotti i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Ciò al fine di non precludere l'accesso in ragione della mancanza del requisito dell'altezza, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa desumersi la imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Il comma 2 dello stesso art. 1 della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico ad un regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 2 cit. ha, poi, previsto che, al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi in

questione, con il regolamento da adottarsi siano stabiliti parametri fisici unici ed omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, disponendo, conseguentemente, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

Da ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 della legge n. 2 cit. ha stabilito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo della polizia penitenziaria, ancorchè in tema di requisiti per l'accesso al medesimo l'art. 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del suddetto Corpo non faccia rinvio al citato decreto n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. n) n. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. Cons. Stato, IV Sez., sent. n. 3775 del 26 giugno 2012).

Considerato:

Lo schema di regolamento all'esame, sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, persegue lo scopo di individuare i parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le modificazioni conseguenti

alla modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge citata.

Le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto, secondo quanto riferisce l'Amministrazione della Difesa, sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della Difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, cui erano stati affidati i compiti di valutare da un punto di vista tecnico scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate, individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici e analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti su oltre 1000 soggetti del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri proponenti che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.

Lo schema di regolamento si compone di sette articoli e di un allegato (Allegato "A") contenente la tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

L'articolo 1 definisce i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, quali elaborati dal citato Comitato sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, individuato in tutte le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esclude, poi, al secondo comma, dalla applicazione del regolamento le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale dei Corpi suddetti destinate ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

L'articolo 3 prevede che i candidati alle procedure in questione debbano rientrare entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento, di ciascun parametro fisico, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella citata.

La Relazione illustrativa dà atto con puntualità degli elementi e delle metodiche seguite dal Comitato tecnico scientifico per la redazione della tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici.

L'articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotto dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici, unici ed omogenei, per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate modifiche ed integrazioni, in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'argomento, attualmente in fase di sviluppo e rinvia a direttive specialistiche approvate dagli organi competenti e sentito il Ministero della salute, la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

L'articolo 6 reca l'indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e prevede dalla medesima data la inapplicabilità, in ogni caso, delle disposizioni che contengano limitazioni all'accesso in ragione di limiti di altezza.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva preliminarmente la Sezione che sul regolamento hanno espresso formale concerto il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della salute e il dipartimento delle pari opportunità, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Il medesimo è accompagnato da nota tecnico finanziaria, attestante l'invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa.

Non è, invece, accompagnato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 che esclude l'effettuazione di detta analisi per gli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di valutazione, in sede di effettuazione della medesima analisi di impatto della regolamentazione, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, nella relazione predisposta per il Ministero della Difesa, ai fini della trasmissione del provvedimento al Consiglio di Stato, si precisa che il regolamento non

introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati, in quanto volto a individuare i parametri fisici che gli organi competenti delle Amministrazioni interessate dovranno utilizzare, quali requisiti, in sostituzione del requisito del limite di altezza, nelle procedure di reclutamento e/o assunzione del relativo personale.

Con riferimento, poi, al merito del provvedimento la Sezione condivide quanto proposto dalle Amministrazioni interessate, vista la obiettiva esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La finalità perseguita dal Legislatore, in linea di principio apprezzabile, è, invero, quella di non precludere l'accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l'idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Peraltro, è previsto all'art. 2 che le disposizioni del provvedimento abbiano un generale ambito di applicazione nelle procedure di reclutamento, eccezion fatta (comma 2) per quelle di reclutamento e accesso del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Non si fa, invece, menzione dell'impatto del provvedimento nei confronti di quelle speciali previsioni riguardanti i requisiti per l'arruolamento in talune forze speciali (quali i Corazzieri e i Granatieri di Sardegna), fra i quali era sinora previsto il possesso di una specifica altezza.


Poiché l'articolo 2, comma 1, del regolamento proposto prevede l'applicabilità dello stesso a tutte le procedure per il reclutamento e l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, nel contempo, l'art. 6, comma 2, prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3, non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco, si rimette all'Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Anna Leoni



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

